

CORTELLAZZO & SOATTO  
Economia Diritto e Finanza di Impresa



# Fotovoltaico: criticità del Quarto conto energia e opportunità per gli impianti su edifici

Avv. Anna Soatto

6 ottobre 2011

Bologna



## Quadro normativo

- Legge 1 giugno 2002 n. 120 “ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997”;
- D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
- Decreto 28 luglio 2005 Ministero delle Attività Produttive (Primo conto energia);
- Decreto 19 febbraio 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico (Secondo conto energia);
- Decreto 6 agosto 2010 del Ministero dello sviluppo Economico (Terzo conto energia);
- D. Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 “attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;
- DM 5 maggio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico (Quarto conto energia);



## Impatto del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28

Modifica le tariffe incentivanti esistenti:

- solo gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 maggio 2011 beneficiano delle tariffe previste dal Terzo conto energia, originariamente stabilite fino al 31.12.2013, per gli altri si rinvia ad emanandi provvedimenti.

Penalizza la realizzazione di impianti a terra in aree agricole:

- salvo che i terreni non siano abbandonati da più di 5 anni, gli impianti a terra possono accedere alle tariffe incentivanti qualora:
  - a) non siano di potenza superiore a 1 MW;
  - b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie agricola nella disponibilità del proponente;
  - c) nel caso di più impianti appartenenti al medesimo proprietario essi devono essere collocati a distanza non inferiore a 2 Km.



## Restrizioni del Quarto conto energia: obbligo di iscrizione al registro per i grandi impianti

Viene istituito un registro alla cui iscrizione è subordinato l'accesso alle tariffe incentivanti per i "grandi impianti"

- "piccoli impianti": *"gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001" lett. u) dell'art. 3 del DM 5.05.2011;*
- "grande impianto" è definito dal DM in negativo: *"è un impianto fotovoltaico diverso da quello di cui alla lett u)"*



## Condizioni per l'iscrizione al registro in posizione utile per beneficiare delle tariffe incentivanti 2011-2012

- limiti specifici di costo definiti per ciascun periodo:
  - 300 ML€ 1.06.2011 – 31.12.2011
  - 150 ML€ primo semestre 2012
  - 130 ML€ secondo semestre 2012
- finestre temporali entro le quali gli impianti “potrebbero” iscriversi  
Anno 2011  
20.05.2011 – 30.06.2011  
15.09.2011 – 30.09.2011  
Primo semestre 2012  
1.11.2011 – 30.11.2011  
1.01.2012 – 30.01.2012  
Secondo semestre 2012  
1.02.2012 – 28.02.2012  
1.05.2012 – 31.05.2012



## Raggiungimento dei limiti di costo previsti per il 2011 e 2012

- . Stato del registro 2011:  
chiusura 30.06.2011, pubblicazione graduatoria 15.07 e successivi aggiornamenti fino al 16.09.2011, scorrimento per effetto entrata in esercizio impianti 31.08.2011, GSE comunica che non procederà alla riapertura del registro perché non si sono rese disponibili risorse nell'ambito dei limiti di costo per l'anno 2011, sono rimasti esclusi impianti autorizzati a partire dalla fine del mese di giugno 2010.
- . Previsioni sul registro 2012:  
al registro del primo semestre cercheranno di accedere impianti esclusi dal registro 2011, nel frattempo entrati in esercizio, senza però aver acquisito alcuna priorità. Il limite del secondo semestre 2012 deve essere decurtato in misura pari al superamento del limite di costo per il 2011 ad opera di impianti iscritti al registro 2011 e entrati in esercizio entro il 31.12.2011 (che non avevano l'obbligo di iscriversi al registro). Si ritiene già saturato e superato il limite di costo previsto.



## Criteri di priorità per la formazione della graduatoria

- a) Impianti entrati in esercizio;
- b) Impianti per i quali sono stati terminati i lavori di realizzazione;
- c) Data del pertinente titolo autorizzativo;
- d) Minore potenza dell'impianto;
- e) Precedenza della data della richiesta di iscrizione al registro.

### CONCLUSIONI:

- iscrivibilità al registro e l'accesso alle tariffe 2011-2012 non programmabile;
- pochi impianti hanno avuto accesso e migliaia sono esclusi;
- incertezza sulla tariffa applicabile, che non corrisponde a quella spettante al momento di entrata in esercizio dell'impianto;
- difficoltà di accesso al credito;
- disparità di trattamento in considerazione delle diverse tipologie di titoli autorizzativi.



## Grandi impianti non ammessi al registro

- a) Rischiare di realizzarli in proprio?
- b) Non finanziabilità di progetti per i quali non sia pianificabile un ritorno dell'investimento determinato;
- c) Ridimensionare i progetti perché rientrino nell'ambito di potenza di cui alla definizione "piccoli impianti";
- d) Differire la realizzazione e programmare l'investimento per il conseguimento delle tariffe 2013.



## Opportunità e vantaggi per gli impianti su edifici

- a) Per i piccoli impianti non c'è l'obbligo di iscrizione al registro né limite di potenza incentivabile;
- b) Possibilità di realizzare su tetto impianti fino ad 1 MW;
- c) Tariffa più alta di quella per altre tipologie di impianti;
- d) Premio per impianti installati in sostituzione di coperture in eternit;
- e) Premio aggiuntivo qualora abbinato ad un uso efficiente dell'energia;
- f) Possibile realizzare più impianti su diversi edifici insistenti nella medesima particella catastale, senza che siano considerati "unico impianto" (evitando la relativa riduzione tariffaria e l'obbligo di iscrizione al registro in caso di superamento della potenza di cui alla definizione di "piccoli impianti").



## **Rapporto contrattuale tra il soggetto responsabile e il proprietario dell'immobile: costituzione diritto di superficie**

- a) Costituzione diritto di superficie sul lastrico solare per la durata dell'erogazione della tariffa incentivante;
- b) Il diritto di superficie costituisce garanzia reale a favore dei finanziatori ed impedisce che terzi creditori del proprietario dell'immobile si soddisfino sull'impianto;
- c) Cessione diritto superficie in cambio di un canone;
- d) Possibilità alla scadenza di subentrare nella gestione dell'impianto ovvero di chiedere la riduzione in pristino;

...



## Segue

...

- e) Costo della manutenzione ventennale a carico del proprietario dell'impianto
- f) Costituzione ulteriori diritti a favore del proprietario dell'impianto:
  - Servitù di passaggio sul fondo per la manutenzione
  - Servitù di passaggio per la connessione
  - Servitù di non ombreggiamento
  - Servitù di elettrodotto interrato per la trasmissione dell'energia prodotta fino alla cabina di trasformazione e alla rete di distribuzione



## Segue: criticità della locazione del lastrico solare

...

- g) Attenzione: la locazione del lastrico solare non conferisce il diritto di realizzare e mantenere in proprietà l'impianto fotovoltaico, è opponibile ai terzi solo se ultranovennale e trascritta;
- h) nel caso di fallimento del locatore il curatore subentra nel contratto di locazione, ma qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso (art. 80 secondo comma RD 267/42)